



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.**  
**II Sezione CIVILE (ex terza)**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **9372/2017** promossa da:

**MEZZULLO FABIO – (C.F. MZZFBA75P14B963L),**  
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Giusti e Giuliano  
Montuori, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Capua  
(CE) alla Via Ponte Vecchio Romano n. 18;

**ATTORE**

*contro*

**AXA ASSICURAZIONI S.P.A. – (C.F. 00902170018),** in  
persona del loro l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela  
Puoti, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Caserta, alla  
Via Tommaso Picazio n. 1;

**CONVENUTA**

*nonché*

**ACROPLASTICA S.R.L.**

**CONVENUTA CONTUMACE**

*nonché*

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA**  
**SOCIALE – (C.F. 80078750587)** in persona del suo l.r.p.t,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erminio Capasso, Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli, con domicilio eletto in Caserta (CE) alla Via Arena, presso l'Ufficio Legale Inps di Caserta;

### **TERZO INTERVENTORE**

**CONCLUSIONI:** con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;

**OGGETTO:** azione di risarcimento danni;

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, Mezzullo Fabio ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenerne il ristoro di tutti i danni patiti in seguito al sinistro stradale occorso in data 10.12.2016, in Caserta.

Segnatamente, l'istante ha riferito che nelle dette circostanze di tempo e luogo, mentre stava percorrendo Corso Giannone a bordo dell'autovettura di sua proprietà Citroen C1 (tg. EL762CM), giunto all'altezza di Piazza Vanvitelli, veniva travolto dalla autovettura Audi A3 (tg. DS846YA) - di proprietà della Acroplastica S.r.l. e assicurata per la r.c.a. dalla Axa Ass.ni S.p.a. - il cui conducente, Davide Mastrangelo, aveva invaso improvvisamente la opposta corsia di marcia. A seguito del violento impatto, il Mezzullo riportava danni al proprio veicolo, nonché lesioni personali che rendevano necessario il suo trasporto d'urgenza presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano, ove i medici diagnosticavano: *"frattura diafisi femore dx, frattura*

*acetabolo dx e sx, frattura 5, 6 e 7 costa sx, contusioni multiple, frattura esposta condilo femorale sx, contusione cranio facciale”.*

Sulla scorta di ciò, l'attore ha chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente Mastrangelo, nella causazione del sinistro, con conseguente condanna della Acroplastica S.r.l. e della compagnia assicurativa Axa, in solido tra loro, al ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Si è costituita Axa Assicurazioni S.p.a., deducendo preliminarmente: la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 e 164 c.p.c.; l'improcedibilità della domanda stante il mancato rispetto, nella lettera di messa in mora, dei requisiti previsti dal Codice delle Assicurazioni; l'inammissibilità della documentazione prodotta in copia; la necessaria prova della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese avverse, in quanto infondate nell'*an* e nel *quantum*, sostenendo la colpa esclusiva o almeno concorrente dell'attore nella causazione del sinistro.

Si è costituita in giudizio altresì l'INPS a mezzo di comparsa di intervento volontario, formulando domanda di surroga ex art. 1916 c.c. per il rimborso di quanto erogato in favore dell'attore a titolo di indennità di malattia, oltre interessi e rivalutazione, maturati e maturandi.

Nonostante la regolarità della notifica, la Acroplastica S.r.l. è rimasta contumace.

Così cristallizzato il tema della lite, l'istruttoria è stata condotta mediante l'assunzione di due prove orali, nonché

attraverso l'espletamento di una CTU medico-legale e una CTU tecnico-ricostruttiva del sinistro.

La causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 e trattenuta in decisione, all'udienza del 08.10.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

\*

La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta limitatamente ai profili di seguito esposti.

### **Questioni preliminari.**

1. Anzitutto, occorre rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.

La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del *petitum* postula invero una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati nonché, in relazione allo scopo di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, dell'oggetto della domanda, che deve risultare assolutamente incerto (Cfr. ex multis, Cass. Civ., III Sez., sent. n. 22330/2017; Cass. Civ., II Sez., sent. n. 1681/2015).

Nel caso di specie, l'atto introduttivo, complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva, consente di comprendere a pieno l'oggetto delle domande e le circostanze di fatto poste a loro fondamento, ponendo i convenuti nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; pertanto, non può dirsi violato il diritto

di difesa delle controparti, senza dubbio poste in grado – come concretamente hanno fatto – di esplicitare tutte le proprie difese.

2. Ugualmente infondata appare poi la doglianza attinente alla procedibilità e proponibilità della domanda proposta da parte attrice, essendo stata prodotta la lettera a/r inviata alla Axa Ass.ni S.p.a., comprovante la corretta costituzione in mora nei confronti della convenuta società, ai sensi del Codice delle Assicurazioni.

Sul punto si ricorda che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non intende discostarsi, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).

Nel caso di specie, nella richiesta stragiudiziale in atti sono stati correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare la propria offerta risarcitoria; ed invero, risulta allegata una perizia medico-legale eseguita dal fiduciario della compagnia, dott. Vestini Francesco, a riprova del fatto che le informazioni fornite dal Mezzullo consentissero alla Axa di procedere alle valutazioni del caso.

3. Priva di pregio appare, altresì, la censura relativa alla inammissibilità della documentazione allegata in copia, sollevata da parte convenuta.

In proposito giova ricordare che *“in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato”* (cfr. C. 16232/2004), nonché che *“la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”* (cfr. C. 29993/2017).

Ebbene, il generico disconoscimento eccepito dalla Axa Ass.ni S.p.a., senza alcun riferimento allo specifico documento impugnato e al profilo di contestazione, non è idoneo a minare la attendibilità o la rilevanza della produzione attorea.

4. L'attore Mezzullo, infine, ha dato prova della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa.

Il verbale del Comando dei Carabinieri di Caserta, prodotto agli atti, indentifica senza dubbio Mezzullo Fabio e Mastrangelo Davide come i due soggetti coinvolti nel sinistro per cui è causa, insieme ai veicoli Citroen C1 (tg. EL762CM) di proprietà dell'attore e Audi A3 (tg. DS846YA), di proprietà della convenuta Acroplastica S.r.l., assicurata con la Axa Assicurazioni S.p.a. con polizza n. 5054899647800000 – dati confermati dal libretto di circolazione della Citroen C1 e dal certificato PRA della Audi A3, allegati dall'istante.

Per quanto attiene al rapporto assicurativo tra la Acroplastica S.r.l. e la Axa Ass.ni S.p.a., al di là dei dati puramente fattuali - tra cui la consulenza espletata dal fiduciario della compagnia sul danneggiato Mezzullo oppure l'assegno attribuito, a titolo di risarcimento, a Mastrangelo Davide e alla società convenuta, proprietaria del veicolo Audi A3 – esso ha trovato riscontro nel certificato della CONSAP, prodotto nel fascicolo di parte attrice.

#### **Nel merito.**

1. Passando al merito della vicenda, dalla disamina del compendio probatorio versato in giudizio dalle parti, è emersa la prova della condotta di guida illecita ed imprudente, tenuta dal conducente Mastrangelo Davide.

Secondo la ricostruzione prospettata dall'attore nell'atto introduttivo, l'Audi A3 della società convenuta avrebbe invaso improvvisamente la sua corsia di pertinenza in Corso Giannone, impedendogli qualsiasi manovra di emergenza e provocando così il

violento impatto frontale tra i due veicoli.

Ebbene, tale dinamica ha trovato pieno conforto nella CTU tecnica eseguita in corso di causa dall'ingegnere Monfreda, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili in quanto scevre di vizi logici e di motivazione, frutto di una attenta analisi del materiale raccolto in fase istruttoria.

Precisamente, il CTU ha osservato che *“il tratto stradale teatro del sinistro è ad andamento rettilineo, caratterizzato da carreggiata unica a doppio senso di marcia, priva di strisce di limitazione laterali e con a destra e a sinistra costeggiato da marciapiede rialzato. Inoltre, la carreggiata ha una larghezza pari a metri 12.10 e la pavimentazione è composta da basolato lavico scalfito. A tale descrizione va aggiunto che al momento del sinistro le condizioni ritrovate dai Carabinieri erano le seguenti - Codice localizzazione: strada urbana; Particolarità strada: rettilinea; Tipo strada: una carreggiata a doppio senso; Pavimentazione: acciottolata; Segnaletica: verticale; Condizioni meteorologiche: sereno; Fondo stradale: asciutto; Condizioni del traffico: normale; Illuminazione: ore diurne; Visibilità: buona”*.

E ancora, *“Se si analizzano le foto relative all'immediatezza dei fatti è possibile appurare che i detriti sono localizzati in un'area di circa 2 metri posta nella parte anteriore della posizione statica del veicolo AUDI, ovvero tali detriti hanno inizio dalla corsia di marcia di pertinenza della CITROEN, ovvero Corso Giannone – Via Mazzini, e terminano nella corsia di pertinenza della AUDI. Ultimo elemento da analizzare è relativo ai danni subiti dai due veicoli coinvolti nel sinistro di cui è relazione.*

*Dall'analisi dei rilievi fotografici presenti in atti e già riportati nel presente documento è stato possibile appurare che il veicolo CITROEN C1 ha subito un danno, con andamento antero postero, nella parte anteriore sinistra che ha provocato la rottura della porzione sinistra del paraurti anteriore, la rottura della sospensione anteriore sinistra e della relativa ruota, nonché la deformazione del cofano anteriore e del parafrangente anteriore sinistro. Inoltre, tale veicolo si presenta con la perdita di ambedue i proiettori anteriori, la rottura del parabrezza e l'attivazione degli airbag anteriori. Il veicolo AUDI A3 ha subito un danno nella parte anteriore sinistra, anch'esso con andamento antero postero che ha interessato il paraurti anteriore, la griglia anteriore, la traversa anteriore, il cofano anteriore e il parafrangente anteriore sinistro. Inoltre, si può osservare che il proiettore anteriore sinistro non è più nella sede, mentre quello di sinistra è presente ma non nella collocazione originaria. Anche tale veicolo ha subito l'attivazione degli airbag anteriori”.*

Partendo da tali elementi, mediante l'utilizzo del software di simulazione *Virtual Crash 6.0*, il CTU ha dunque concluso che: “La dinamica del sinistro risulta essere la seguente: il giorno 10.12.2016 alle ore 14.20 il veicolo CITROEN C1 targato EL762CM e condotto dal sig. Mezzullo Fabio, nato a Caserta il 14.09.1975, percorreva Piazza Vanvitelli con direzione Corso Giannone verso Via Mazzini alla velocità di circa 65 km/h. Giunto in prossimità del civico 4 (Palazzo di Governo) veniva attinto nella parte anteriore sinistra dalla parte anteriore sinistra del veicolo AUDI A3 targata DS846YA, condotta dal sig. Mastrangelo Davine, nato a Caserta il 22.05.1991, che alla velocità di circa 20 km/h

invadeva l'opposta corsia di marcia. A seguito dell'impatto il veicolo CITROEN ruotava di circa 180° e traslava in avanti, mentre il veicolo AUDI ruotava di circa 45° traslando all'indietro, fino ad arrestarsi obliquamente nella propria corsia di marcia con l'anteriore rivolto verso il civico 4. La responsabilità del sinistro è da attribuire al conducente del veicolo AUDI A3, sig. Davide Mastrangelo che procedeva da Via Mazzini verso Corso Giannone non mantenendo la destra ed invadendo la corsia di marcia riservata al transito dei veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia. Non si ravvisano responsabilità a carico del conducente del veicolo CITROEN in quanto la deviazione verso sinistra messa in atto dal veicolo AUDI avveniva in un tempo di 0.5 secondi, ovvero minore rispetto al tempo psicotecnico normalizzato ad 1 secondo, così come risulta dalla simulazione al Virtual Crash di cui si riporta il frame caratteristico".

In definitiva, secondo il consulente incaricato d'ufficio, la responsabilità del sinistro è da attribuire al conducente del veicolo Audi A3, Davide Mastrangelo: egli, procedendo da Via Mazzini verso Corso Giannone, omettendo di mantenere la destra, ha invaso la corsia di marcia riservata al transito dei veicoli provenienti dal senso opposto, causando così lo scontro con la Citroen C1 dell'attore Mezzullo, il quale, data la repentinità della deviazione (tempo 0,5 secondi) non ha avuto modo né di frenare né di evitare l'impatto, mediante l'attivazione di alcuna manovra d'emergenza.

2. Convincenti, si rivelano anche le risposte del CTU alle argomentazioni della CTP di parte convenuta, a cura del dott. Iavarone: "lo scrivente nella relazione specificava che "conducente del veicolo AUDI A3, sig. Davide Mastrangelo che procedeva da

*Via Mazzini verso Corso Giannone” pertanto tale nota appare superflua in quanto non corregge alcun errore eventualmente fatto dallo scrivente CTU. Oltre ciò il CTP Iavarone mette in discussione la posizione di impatto dei veicoli. A conferma delle risultanze relazionate dallo scrivente è doveroso precisare che alcune delle foto a colori riportanti le condizioni del luogo del sinistro, risultano presentare delle differenze, ovvero la presenza di alcuni particolari staccatisi dai veicoli risultano in alcune foto ed in altre no. Ad esempio, il proiettore del veicolo AUDI che risulta in una foto nella corsia di marcia dell’AUDI (Corso Mazzini – Viale Giannone) ed in altro non risulta essere presente... omissis... Proprio il particolare del proiettore, ipotizzando corretta la posizione proposta dal CTP, non poteva essere lanciato in quella zona in quanto la proiezione sarebbe stata ostruita dal veicolo stesso. Però dallo scatto riportato in Figura 30 è possibile appurare la presenza di tracce di liquido sul manto stradale, tracce che, anche in rispetto con quanto relazionato dal CTP Iavarone partono dalla corsia di marcia della CITROEN e si proiettano verso la corsia di marcia della AUDI. Pertanto, tale elemento determina corretta il posizionamento del punto d’urto indicato dallo scrivente CTU... omissis...”*

*Pertanto, il CTU ha precisato che “... omissis... l’accostamento all’impatto eseguito attraverso il software Virtual Crash 6.0 tiene conto delle caratteristiche delle deformazioni esaminate attraverso l’analisi degli scatti a disposizione e della posizione dei detriti e delle tracce di liquido ritrovate. Pertanto, si ritiene corretta la simulazione risultante dal software certificato Virtual Crash. Si rappresenta inoltre che i movimenti a carico dei*

*veicoli sono conseguenza delle energie di impatto scambiate e non da moti preimpostati sui veicoli stessi. Oltre ciò, appare del tutto errato l'affermazione che l'evento è accaduto in .1 secondi anche perché il tempo di integrazione dei vari "passi" di simulazione è di 0.005 secondi. Inoltre, i parametri di peso dei veicoli già sono comprensivi del conducente e dei liquidi in "condizione di marcia". La variazione di tali masse produce solo una variazione della velocità di impatto per il veicolo CITROEN a 65 km/h... omissis..."*

3. Le conclusioni cui è pervenuto l'Ing. Monfreda non vengono scalfite nessuno degli altri elementi probatori condotti in giudizio dalla compagnia assicurativa a sostegno delle proprie difese.

Per quanto attiene al verbale del Comando dei Carabinieri di Caserta, giova rammentare che secondo giurisprudenza costante della Suprema Corte, *"il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria"* (Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n. 10376).

Nel caso di specie, gli agenti sono intervenuti sul luogo del sinistro soltanto in un momento successivo al verificarsi dell'evento, sicché gli stessi non possono qualificarsi come

testimoni oculari dell'accaduto. La dinamica prospettata nel verbale, dunque, si fonda su valutazioni meramente *presuntive*, desunte dai rilevamenti raccolti in loco e, soprattutto, dalle dichiarazioni rese dal conducente Mastrangelo, l'unico tra i due automobilisti coinvolti ad aver fornito la propria versione dei fatti – da ritenersi, tuttavia, espressione di una ricostruzione inevitabilmente *soggettiva* degli eventi e delle relative responsabilità.

Inoltre, le modalità dell'incidente ipotizzate dai Carabinieri sono state puntualmente confutate dalle conclusioni del CTU, il quale, attraverso un'analisi puntuale e tecnicamente approfondita degli elementi disponibili, ha fornito una ricostruzione dell'evento maggiormente attendibile: invero, la perizia tiene conto di una pluralità di dati oggettivi, tra cui la presenza e la distribuzione dei detriti sull'asfalto sparsi dai due veicoli - rilevabili dalle fotografie prodotte dalle parti - la posizione di quiete assunta dagli stessi all'esito dell'impatto, nonché l'analisi delle caratteristiche dei luoghi teatro dell'incidente e la simulazione della dinamica dello scontro, secondo i parametri già evidenziati in precedenza.

Non sussistono, di contro, altri elementi a favore della versione proposta dai convenuti.

In merito al testimone di parte convenuta, Cervo Salvatore, egli ha riferito che *“Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero presente perché seguivo con la mia autovettura l'Audi di proprietà convenuta. La predetta auto proveniente da via Mazzini e diretta al Corso Giannone veniva investita dalla Citroen proveniente dal Corso Giannone che invadeva l'opposta corsia di*

*marcia nel superare un'altra auto che la precedeva... omissis..."*

Eppure, la circostanza del sorpasso non risulta dedotta da nessuna degli automobilisti coinvolti, nemmeno dallo stesso Mastrangelo Davide – che, *si rammenta*, nei giorni successivi l'evento ha reso dichiarazioni ai Carabinieri - nonostante tale dettaglio avrebbe potuto sicuramente essergli favorevole.

Del resto, la presenza di un'altra autovettura appare alquanto inverosimile. in quanto un eventuale veicolo terzo mai avrebbe potuto restare estraneo alla collisione, tenuto conto della violenza dello scontro tale da provocare il testacoda del veicolo attoreo Citroen.

Alla luce delle motivazioni complessivamente evidenziate, la responsabilità di Mastrangelo Davide nella causazione dell'incidente deve ritenersi dimostrata.

4. Ciò detto, tuttavia, occorre ora esaminare la condotta di guida tenuta dall'attore Mezzullo Fabio.

Invero, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, il giudice non può ritenere superata la presunzione di corresponsabilità posta a carico di entrambi i conducenti dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. per il solo fatto di aver accertato la colpa di uno di essi, ma è tenuto a verificare in concreto se anche l'altro conducente abbia tenuto una condotta di guida corretta (Cass. Civ. Sez. III ord. n. 3572 del 12 febbraio 2025; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 23431 del 4 novembre 2014).

Da ciò ne consegue che, quando vi sia una colpa, anche ritenuta grave, addebitabile ad uno dei soggetti, l'altro non è

esonerato dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento. In generale, per superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., occorre dunque dimostrare che: (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti; (b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000, n. 12524).

Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata è emerso che la condotta di guida tenuta da Mezzullo Fabio ha avuto una rilevanza eziologica – *sebbene in percentuale minore rispetto a quella di Mastrangelo Davide* – nella produzione del sinistro per cui è causa.

Dalla perizia tecnica del CTU Ing. Monfreda, si evince infatti che *“La velocità al momento dell’impatto del veicolo CITROEN C1 era pari a 65 km/h, mentre quella del veicolo AUDI A3 era pari a 20 km/h”*.

Ebbene, una simile velocità pari a 65 km/h, tenuto conto della conformazione della strada teatro del sinistro (Corso Giannone in Caserta) - ossia una strada a doppio senso di marcia, nel pieno centro urbano, caratterizzata dalla presenza del Palazzo della Questura, una piazza cittadina come Piazza Vanvitelli e la fermata di un autobus - appare assolutamente pericolosa e non affatto consona allo stato dei luoghi.

In tal senso, si rammenta che l'art. 142 comma 1 del C.d.S. stabilisce che *“Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le*

*strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali...”*

Il Codice della Strada dunque fissa in 50 km/h il limite di velocità vigente su una strada del centro abitato quale deve sicuramente considerarsi Corso Giannone in Caserta – non trovando alcuna aderenza alle caratteristiche del luogo, l’eventuale limite superiore di 70 km/h.

Ne deriva che, sebbene l’imprudente invasione di corsia posta in essere del conducente della Audi A3 rappresenti sicuramente la causa originaria e principale del sinistro, la velocità di guida del tutto illegittima tenuta dall’attore ha concorso, seppur in maniera parziale, alla determinazione dell’incidente, aggravando l’entità dei danni patiti.

In conclusione, tenendo conto delle circostanze e degli elementi fin qui evidenziati, si ritiene di riconoscere la concorrente responsabilità di Mastrangelo Davide e Mezzullo Fabio nella causazione dell’incidente oggetto di giudizio, *nella misura del 80% per il conducente della Audi A3 e del 20% per il conducente della Citroen C1.*

### **Sui danni non patrimoniali.**

Così definita la tematica del “*an*” va affrontata quella del “*quantum*”.

1. Relativamente al danno per le lesioni, appaiono condivisibili le risultanze della CTU medico-legale, sviluppate dal

dott. Pinto con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato.

In conseguenza al fatto storico per cui è causa, dunque, Mezzullo Fabio ebbe a riportare un *“politrauma caratterizzato da: frattura della V, VI e VII costa a sinistra; frattura composta dell’acetabolo destro; frattura esposta del condilo femorale sinistro trattata chirurgicamente; frattura diafisaria scomposta del femorale destro trattata con chiodo endomidollare; lesione meniscale a sinistra.*

Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:

- **19 % di invalidità permanente;**
- **45 giorni di invalidità temporanea totale;**
- **45 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;**
- **45 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;**
- **45 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.**

Per procedere alla quantificazione del danno per lesioni macro-permanenti occorre fare applicazione delle *“Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica”* predisposte dal Tribunale di Milano.

Dette tabelle, secondo la Suprema Corte, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc, là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento, tanto da affermare che risulti incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che risulti sproporzionata

rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle (Cass. 30.6.11 n. 14402).

Applicando dunque i criteri di cui alle tabelle predisposte, facendo riferimento alla determinazione del “*valore punto*” rapportato alla gravità della menomazione ed all’età del danneggiato al momento del sinistro (41 anni), si liquida in favore di Sciola Emanuel, per i postumi permanenti residuati, quantificabili nella misura del **19%**, tenuto conto anche della sofferenza soggettiva patita, la somma di **€ 56.095,00**; vanno riconosciuti, inoltre, a titolo di risarcimento di quell’aspetto del danno non patrimoniale rappresentato dalla invalidità temporanea, gli ulteriori importi di **€ 5.175,00** per l’invalidità temporanea assoluta (45 giorni), **€ 3.881,25** per l’invalidità temporanea parziale al 75% (45 giorni), **€ 2.587,50** per l’invalidità temporanea parziale al 50% (45 giorni) e **€ 1.293,75** per l’invalidità temporanea parziale al 25% (45 giorni).

L’ammontare complessivo del danno è quindi pari a **€ 69.032,50**.

2. Tale importo va devalutato al dì dell’evento, sicché per effetto di detta devalutazione diventa pari a **€ 56.816,87**.

In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tale ultimo importo, via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a **€ 77.152,60** oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo

soddisfo.

3. In considerazione dell'accertato concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, *nella misura del 20%*, la somma di cui sopra deve essere decurtata in percentuale pari a quella indicata, con conseguente riconoscimento in favore di Mezzullo Fabio dell'importo di € **61.722,10**, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

4. In ordine al danno morale e al danno estetico richiesti dall'attore, si osserva quanto segue.

Le Sezioni Unite, nell'ambito delle cc.dd. sentenze di San Martino (Cfr. Cass. civ. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972-3-4-5) hanno ritenuto che, con riguardo al danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno estetico), risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice, anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve, piuttosto, procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Va ulteriormente precisato che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. civ. Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513), il danno biologico consiste in un'ordinaria compromissione delle attività quotidiane, essendo appunto individuato *“dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato”* (Cfr. Cass. civ. Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27482).

Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali, ma è esattamente il danno dinamico relazionale.

Il danno non patrimoniale copre, pertanto, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 dell'11/11/2008 la quale afferma che *“non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di ‘danno esistenziale’, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel ‘danno esistenziale’ si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”*).

Va, altresì, precisato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (cfr. Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Ed infatti, il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato *'in re ipsa'*, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.

Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. Cass. civ. ord. n. 28742 del 09.11.2018).

Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata né tantomeno dimostrata da parte attrice, che si è limitata a generiche difese sul punto. In particolare, al di là del lungo *iter* di guarigione affrontato, desumibile dalla documentazione medica versata in atti, non è dato comprendere come e in che misura il danno biologico permanente patito abbia inciso sulle abitudini di vita e sulle relazioni personali di Mezzullo Fabio, determinando un effettivo peggioramento nella sua qualità di vita.

Parimenti, gli esiti cicatriziali riscontrati dal CTU medico-legale, localizzati sulle gambe – dunque in una porzione del corpo normalmente non visibile – e di dimensioni contenute, non appaiono idonei a integrare un pregiudizio meritevole di autonoma

tutela risarcitoria.

5. Neppure può trovare accoglimento la richiesta di personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico.

La Suprema Corte ha evidenziato che detta *personalizzazione* tanto può avversarsi qualora le conseguenze della menomazione patita dal danneggiato non siano generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma siano state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, sì da giustificare un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Specificamente, *“In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una*

*qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali": non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento; rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione" (cfr. Cass. Sentenza 11/11/2019, n. 28988; Cass. Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).*

Nel caso di specie, la menomazione fisica patita dal Mezzullo

non giustifica un incremento delle somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, in quanto le conseguenze subite non presentano quel carattere di unicità ed eccezionalità tali da attribuire peculiarità al suo caso concreto. Tale situazione appare, piuttosto, come una conseguenza ordinaria ed inevitabile della gravità del pregiudizio sofferto, che chiunque avrebbe patito nelle medesime condizioni dell'istante.

Pertanto, tale voce di danno non dovrà essere riconosciuta.

### **Sui danni patrimoniali.**

1. Meritevole di accoglimento è da ritenersi la domanda relativa alle spese mediche sostenute in relazione all'incidente per cui è causa.

Sul punto, il CTU, dott. Pinto, ha confermato la congruità delle spese mediche documentate nel fascicolo di parte attrice per un totale di € 2.475,63 – importo che, in conseguenza all'accertato concorso di colpa del 20% di Mezzullo Fabio, deve essere ridotto all'importo di € **1.980,50**.

2. Riguardo invece al lamentato lucro cessante, tale voce di danno non ha trovato conforto nella produzione del danneggiato.

Appare opportuno richiamare quivi la distinzione tra danno da perdita della capacità lavorativa specifica e danno da perdita della capacità lavorativa generica.

Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica consiste nella contrazione, attuale o potenziale, dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, che sussiste allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia

più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro; ovvero – nel caso, in cui non fosse percettore di reddito – non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione; ovvero, infine, nel caso in cui allegghi e dimostri – con probabilità non trascurabile – che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre 2007, n. 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001 n. 10289).

La riduzione della capacità lavorativa non costituisce, tuttavia, un danno di per sé (danno – evento), ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (danno – conseguenza); sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno. Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o – trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa – presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito.

Quanto al danno alla capacità lavorativa generica, esso rientra nell'alveo di quello biologico, poiché tale pregiudizio non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione all'efficienza psicofisica, e va perciò valutato unitariamente in termini di cenesesi lavorativa, attraverso un appesantimento del danno biologico, in via di personalizzazione (cfr. Cass. Civ. sent., 25/8/2014, n. 18161; Cass. Civ. sent. 11/11/2019 n. 28988).

Ciononostante, la Suprema Corte ha evidenziato che detta personalizzazione tanto può avversarsi qualora le conseguenze della menomazione patita dal danneggiato non siano generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma siano state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, sì da giustificare un aumento del risarcimento di base del danno biologico.

Specificamente, *“In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza "normale" del danno (cioè*

*indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali": non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento; rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione" (cfr. Cass. Sentenza 11/11/2019, n. 28988; Cass. Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).*

Ciò premesso, nessuna delle due fattispecie di danno appare sussistente.

In particolare, dalla lettura complessiva dell'atto di citazione, non risulta che Mezzullo Fabio abbia formulato alcuna domanda riguardo al ristoro del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, né comunque ha dimostrato nulla al riguardo.

L'attore pare piuttosto fare riferimento all'incidenza dei danni patiti sulla sua capacità lavorativa generica; eppure, né la CTU medico – legale ha evidenziato postumi invalidanti in grado di influire su questo aspetto della sua vita né risulta dimostrato dal danneggiato di non aver mantenuto, dopo il sinistro, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass. n. 10074/10).

In definitiva, l'entità delle lesioni patite dal Mezzullo non giustifica un incremento delle somme dovute a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione: la perdita della generica attitudine dell'attore allo svolgimento di attività lavorativa non ha trovato riscontro nelle evidenze probatorie emerse nel presente giudizio e, in ogni caso, la portata del danno sofferto non sembra rivestire quel carattere di unicità ed eccezionalità idoneo ad attribuire peculiarità al caso concreto.

#### **Sulla domanda di surroga dell'INPS.**

1. Quanto, infine, alla domanda di surroga proposta dall'INPS, essa può ritenersi meritevole di accoglimento.

In diritto occorre premettere che l'azione surrogatoria è lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del creditore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in

favore dei creditori.

In particolare, la surroga dell'INPS per sinistro stradale è il diritto dell'Istituto di recuperare le somme erogate a un danneggiato, costituite da prestazioni previdenziali o assistenziali, dalla persona responsabile del sinistro stradale o dalla sua assicurazione.

Questa azione, prevista dall'art. 1916 c.c., permette all'INPS di sostituirsi alla vittima nei diritti di risarcimento verso il terzo responsabile; la surroga è limitata all'ammontare delle somme erogate dall'INPS.

I presupposti per l'esercizio dell'azione surrogatoria sono dunque: a) la sussistenza di un credito dell'attore verso un soggetto i cui diritti od azioni intende esercitare contro il terzo; b) l'inerzia di tale soggetto nell'esercizio di diritti o azioni; c) la funzione conservativa dell'azione, tesa a tutelare la realizzazione del diritto del creditore contro il pericolo dell'insolvenza.

Nella specie, sussistono certamente i citati presupposti.

Ed invero, il diritto di credito dell'INPS è consacrato nella documentazione versata in atti dall'ente stesso, mai contestata, nemmeno nel suo contenuto, da nessuna delle parti in causa: al riguardo è sufficiente evidenziare che l'attore a seguito del sinistro non è stato in grado di prestare la propria attività lavorativa dal giorno 23.12.2016 al giorno 07.05.2017, ha quindi percepito l'indennità di malattia per un totale di 133 giorni per una somma netta di € **2.287,89**, come risulta dal computo degli estratti UNIEMENS (*€ 229,80 dicembre 2016 - € 479,53 gennaio 2017 - € 479,53 febbraio 2017 - € 539,48 marzo 2017 - € 459,55 aprile 2017*

- € 99,90 maggio 2017) prodotti ed allegati nel fascicolo telematico dell'INPS.

Deve inoltre rammentarsi che il credito fatto valere dall'INPS nell'esercizio del diritto di surrogazione a norma dell'art. 1916 c.c., integra un credito di valore; ne consegue che la società assicuratrice sarà tenuta a corrispondere l'importo della svalutazione monetaria e gli interessi compensativi a far tempo dall'effettivo esborso dell'indennità, non rilevando nemmeno la diversa data della comunicazione o notificazione della richiesta di rimborso.

Nessun dubbio residua in ordine all'inerzia del debitore, nella specie le convenute Axa Assicurazioni S.p.a. e Acroplastica S.r.l.

In accoglimento della domanda, quindi, le odierne convenute devono essere condannate, in favore dell'INPS, al pagamento dell'importo di € **2.287,89** a far data dal 29.06.2021 (data a cui risale l'intervento dell'INPS nel presente giudizio, non emergendo prova della data dei pagamenti delle prestazioni) oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

2. Il giudicante non ignora il principio secondo cui, con riferimento alle somme erogate dall'INPS, si applica la cd. *compensatio lucri cum damno*, spettando al danneggiato il solo danno differenziale, ossia quello non coperto dall'indennizzo, ma è altrettanto noto che la compensazione debba sempre operarsi effettuando un computo per poste omogenee (cfr. Cass. sez. L., 21/11/2017, n. 27669).

Ribadito che nella fattispecie non è dato ravvisare un danno patrimoniale risarcibile per compromissione della capacità

*lavorativa, si rammenta che “in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18050 del 05/07/2019).*

Nella fattispecie l'indennità di malattia, corrisposta dall'Inps, è volta a ristorare un danno patrimoniale da lucro cessante, che tuttavia non ha costituito oggetto di risarcimento in favore dell'attore per le motivazioni già esposte in precedenza; ne consegue che l'indennità in questione non deve essere detratta dal risarcimento riconosciuto in questa sede a Mezzullo Fabio, che mira a ristorare altre poste di danno.

#### **Sulle spese di lite.**

In ragione dell'acclarato concorso di colpa, secondo le percentuali di cui sopra, le spese di lite vengono compensate per un terzo; i restanti due terzi, invece, compresa la CTU medico-legale e la CTU tecnico-ricostruttiva effettuate, seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione

al valore della controversia determinato in base *al decisum* e all'attività difensiva concretamente esercitata.

Anche le spese di lite tra l'INPS e le due società convenute seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico di queste ultime, liquidandosi, secondo i criteri di legge richiamati e tenuto conto dei valori minimi, come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Ambra Alvano, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 9372/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara la corresponsabilità del sinistro dedotto in lite di Mastrangelo Davide (nella misura del 80%) e di Mezzullo Fabio (nella misura del restante 20%) e per l'effetto condanna le convenute Acroplastica S.r.l. e la Axa Ass.ni S.p.a., in solido, al pagamento della somma di **€ 61.722,10** a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e della somma di **€ 1.980,50** a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra parte attrice e i convenuti Acroplastica S.r.l. e Axa Ass.ni S.p.a. nella misura di un terzo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei restanti due terzi delle spese di giudizio, in favore di parte attrice, che liquida in complessivi **€ 9.926,00**

(di cui € 786,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, diminuiti di un terzo), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai due procuratori antistatari;

- pone a carico dei convenuti le spese per la CTU dinamico-ricostruttiva e la CTU medico-legale, così come liquidate in corso di causa;
- accoglie la domanda di surroga proposta dall'INPS e, per l'effetto, condanna società Axa Assicurazioni S.p.A. e la Acroplastica S.r.l., a pagare, in favore della predetta INPS, l'importo di **€ 2.287,89**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di notifica dell'intervento in giudizio, al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'INPS delle spese di lite che si liquidano in **€ 1.278,00** oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.

Santa Maria Capua Vetere, 17.3.2026

Il giudice

Dott.ssa Ambra Alvano